



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
92	18/05/2023	17	7

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81, per la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 101 co. 1 e 133 co. 1 del D.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato dall'ARPAC-Dipartimento di Caserta, con nota di contestazione 44491/2019 del 23/07/2019. Trasgressore: Legale Rappresentante Ditta Ditta M.EC. S.r.l. (gia' Nurc Srl) - Vincenzo Maria Falcione Obbligato in solido: Ditta Ditta M.EC. S.r.l. (gia' Nurc Srl)

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava un controllo dello scarico di acque reflue presso l'insediamento “**Depuratore rete fognaria comunale**”, sito nel comune di Pignataro Maggiore (CE), Loc. Crocella Pezza Spina, in data 22/05/2019 da cui è scaturito il verbale 36DSF/19;
- Che, per quanto di competenza di questo Ufficio, dalle attività ispettive è emerso:
 - Dalle analisi eseguite sul campione prelevato, R.G. 11421-2019 del 29/05/2019 ed eseguito dall'Area Analitica di Caserta, è stato evidenziato il superamento dei limiti fissati dalla Tab. 3allegato V del D.Lgs 152/06 e s. m.i., per i parametri: **ESCHERICHIA COLI** – misura UFC/100 ml - rilevamento 80000 su limite 5000;
- Che, in base ai suddetti rilevamenti, con nota n. 44491/2019 del 23/07/2019, trasmessa a mezzo Pec ed acquisita al protocollo regionale n. 465438 in pari data, l'ARPAC contestava, ai sensi degli artt. 14 e 18 L. 689/1981 ed s.m.i., per quanto di competenza di questo Ufficio, al Legale Rappresentante Ditta NURC Srl, società di gestione dell'impianto di depurazione, la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101 e 133 co. 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., per il superamento del parametro limite di cui sopra;

RILEVATO

- Che i verbali ARPAC in oggetto risultano correttamente notificati;
- Che, dal verbale di accertamento, risulta che il ricettore dello scarico era, al momento del sopralluogo, il Canale Ferrovia, immissario del Canale Agnena;
- Che sono pervenute memorie difensive in data 20/08/2019 prot. regionale 508446 che qui si intendono integralmente riportate;
- Che, congiuntamente è stata richiesta l'audizione personale, regolarmente convocata e che ha avuto luogo in data 06/07/2020. Il verbale dell'audizione è stato acquisito al prot. regionale 316502 del 06/07/2020 e si intende qui integralmente riportato;
- Che la Ditta Nurc srl allegava, alle memorie difensive, analisi in regime di autocontrollo di aprile 2019 e giugno 2019 (successive ai campionamenti effettuati da ARPAC all'atto del sopralluogo), entrambe conformi alle prescrizioni del D.lgs. 152/2006.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”*;
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”*;
- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”*;
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul

Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i "criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii."

- Che, l'art 140 D.lgs. 152/2006 recita: "Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.";
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali;

CONSIDERATO IN FATTO

- Che dalle memorie difensive emergono i seguenti punti salienti:
1. **Definizione di Gestore:** «Ai sensi del 'art. 5, comma 1, lett. r-bis del d.lgs. 152/2006, il "gestore" di qualsivoglia impianto (ivi compresi impianti depurativi) va individuato, infatti in "qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi". Definizione analoga si registra anche nel più recente DPR n°59 del 13 marzo 2013 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale) che all'art. 2 comma lettera d), individua il "gestore" nella: "**persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.**" Orbene in base al vigente contratto di appalto la NURC SrL, risulta affidataria soltanto di taluni servizi per la conduzione degli impianti, ma non della sua gestione totale. A sostegno di tale assunto, si richiamano le clausole capitolari rif. art. 7 (ovvero manutenzione straordinaria) dalle quali si evince chiaramente che NURC è impedita a provvedere a lavori di adeguamento e/o manutenzioni straordinarie in piena libertà e con autonomia di spesa, restando tali interventi subordinati alla preventiva approvazione scritta del comune di Pignataro Maggiore, e, in taluni casi, al preliminare sopralluogo obbligatorio dell'Ente Appaltante per la verifica dell'anomalia. Pertanto con il contratto attualmente in essere alcun effettivo potere decisionale e di spesa è mai stato contrattualmente affidato alla scrivente NURC SrL, e pertanto, ad avviso della scrivente, in alcun modo la NURC Srl può essere considerata "gestore" dell'impianto di depurazione del Comune di Pignataro Maggiore né può essere ritenuta destinataria di alcuna delega di funzioni che richiederebbe forme, poteri e compensi ben diversi. A tal uopo si cita una sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha infatti-chiarito che, seppur per il superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue da depuratore, con riferimento al principio della solidarietà di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 6, la delega di funzioni, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferita comporta l'assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, tale principio non trova applicazione e resta ferma la responsabilità dell'ente proprietario nei casi di: culpa in vigilando, in eligendo o per altri casi eccezionali, quali la radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento o si sopravvenuta inadeguatezza degli stessi (cfr. Cassazione civile, sez II 23 dicembre 2011 n.1 28653)". Si specifica difatti che il servizio che la scrivente Ditta è contrattualmente tenuta a prestare si basa su un disciplinare prestazionale che conferisce a carico dell'impresa le attività di controllo, manutenzione ordinaria e programmata dell'impianto. Tali operazioni vengono espletate, nel caso specifico, tramite visite gestionali dell'impianto che, in ogni caso, coprono un intervallo limitato della giornata; pertanto per la tipologia di servizio che la scrivente deve rendere è importante precisare fin da qui che non risulta contrattualmente compreso nel servizio da rendere il controllo e presidio continuativo dell'impianto nell'arco delle 24 ore, né tantomeno il controllo nei giorni di sabato e festivi (rif. art. 6 punto b) del capitolato allegato). Ciò implica che l'operatore al termine del suo turno lavorativo predispone l'impianto e le sue opere elettromeccaniche per il funzionamento ottimale in assenza di eventi imponderabili, e che, quindi, se si verificano delle disfunzioni inattese nelle ore di non presidio (quali avarie elettromeccaniche, condizioni di afflussi anomali in ingresso all'impianto, etc..), esse vengono effettivamente riscontrate e fronteggiate solo all'inizio della visita gestionale successiva.»
 2. **Metodologia analitica:** «Il Rapporto di Prova n' 20190011421 emesso il 29.05.2019, allegato alla nota ARPAC trasmessa a mezzo PEC il 23.07.2019 evidenzia una difformità delle acque allo scarico rispetto ai limiti di soglia, relativamente al solo ed unico parametro Escherichia Coli per il quale vige un valore limite 5.000 UFC/100m1, contro un valore rilevato nel campione analizzato pari a 80.000 UFC/100m1. A tal proposito, la scrivente intende innanzitutto porre in evidenza che il .lgs. 152/2006 impone come

metodologia analitica, relativamente al parametro *Escherichia Coli*, il metodo 7030 APAT - IRSA/CNR 29/2003, così come anche indicato nel Rapporto di Prova ARPAC de quo. Il citato metodo APAT indica, quale tecnica di campionamento per le determinazioni dei parametri di microbiologia, quella riportata alla sezione "6010 - Modalità di Campionamento". Nella Tabella 1 del paragrafo 2 "Modalità e tempi di trasporto e conservazione" di tale sezione, vengono indicati i tempi massimi raccomandati per la conservazione dei campioni, che nel caso di specie dell'*Escherichia Coli* sono indicati come massimo pari a 12 ore ed accettabile pari a 18 ore. Considerando gli orari indicati nel verbale di sopralluogo e prelievo n° 36/DSF/19 del 22.05.2019, relativi al campionamento (tra le ore 10.10 e le 13.10 del 22.05.2019) ed all'apertura del campione (ore 8.30 del 23.05.2019), è facile verificare che il lasso di tempo trascorso tra le due operazioni è pari a 19 ore e 20 minuti, quindi ben oltre il tempo massimo di conservazione del campione (12 ore) e comunque superiore anche al solo tempo accettabile (18 ore). Inoltre la stessa sezione "6010 - Modalità di Campionamento" contiene le prescrizioni relative ai recipienti da utilizzare per il prelievo dei campioni. Nel caso in esame, la previsione metodologica impone, per le acque dorate, l'utilizzo di bottiglie sterili contenenti sodio tiosolfato in modo da ottenere una soluzione al 10%, nella quantità di 0,1 mL per ogni 100 mL di capacità della bottiglia. Nel verbale di prelievo e campionamento viene riportato che la bottiglia utilizzata è del tipo di vetro Pyrex sterilizzato, ma non viene indicata la quantità di sodio tiosolfato utilizzata. Si segnala inoltre che manca il verbale di accettazione del campione in laboratorio nel quale è indicata la modalità di arrivo del campione in laboratorio e la relativa temperatura. Preme sottolineare che le condizioni critiche di prelievo con contenitori non sterili, la mancanza della garanzia della refrigerazione del campione tra la fase di prelievo ed analisi, l'analisi microbiologica effettuata con inizio dopo le 19 ore hanno certamente determinato la crescita batterica abnorme riscontrata dai tecnici analisti. Le cause di superamento dei limiti di *Escherichia Coli*, di conseguenza, sono ascrivibili solamente ed unicamente ai motivi su esposti e non certo alla cattiva conduzione e gestione dell'impianto di depurazione da parte della società NURC Sri che ha garantito la qualità del depurato in tutti i suoi parametri ed ha curato l'additivazione dell'ipoclorito sodico in quantità tale da garantire il titolo colimetrico nelle acque depurate entro i limiti legali (vedasi autocontrolli interni della ditta precedenti e successivi al prelievo Arpa del 22.05.2019) ma non poteva prevedere e non ha previsto l'additivazione di ipoclorito sodico per combattere e garantire la disinfezione di contenitori per il prelievo non conformi usati in fase di prelievo. A comprova della presenza e del corretto dosaggio del disinfettante si pone l'attenzione alle misure eseguite in sito dall'ARPAC sul parametro Cloro Attivo Libero, le quali hanno mostrato un valore pari a 0,1 mg/1 (valore medio su n. 3 misure), rispettoso, quindi, dei termini di legge e ancora capace di avere un effetto ossidante sull'aliquota biologica, soltanto con adeguata conservazione del campione e nei tempi previsti dalla metodologia. Per tali motivazioni la scrivente ritiene che i campioni prelevati non fosse più utilizzabili per la determinazione dei valori dello scarico e non fossero più rappresentativi dell'effluente dell'impianto di depurazione, poiché il mancato rispetto delle procedure previste dalla metodologia APAT ha creato una forte alterazione del campione prelevato. Si fa inoltre presente che le analisi di autocontrollo effettuate sia nei mesi precedenti e successivi al prelievo effettuato dal personale ARPAC, hanno mostrato il pieno rispetto dei limiti allo scarico, per tutti i parametri analizzati, compreso l'*Escherichia Coli*. A maggior sostegno di quanto sopra espresso, si evidenzia che dalle analisi effettuate dal personale ARPAC, per i parametri di natura non biologica, i campioni prelevati hanno mostrato il pieno rispetto dei valori limite per lo scarico, previsti dalla normativa vigente. Per i motivi di cui sopra, la ricorrente NURC srl ritiene che il superamento del valore limite di 5000 UFC/ 100 ml per l'E.Coli, riscontrato in occasione del sopralluogo ARPAC del 22.05.2019, sia stato determinato dalle predette circostanze relazionate e che non sia ascrivibile di conseguenza a negligenza o imperizia di NURC srl.»

- Che, in fase di audizione, il sig. Falcione Vincenzo Maria ribadiva, sostanzialmente, quanto scritto nelle memorie difensive;
- Che, valutato quanto sopra:
 1. La Ditta Nurc aveva, contrattualmente (art. 10 del contratto d'appalto), l'obbligo di garantire il corretto funzionamento del depuratore non rilevando, in tale sede, quale sia o meno la definizione amministrativa di "gestore" ma rilevando, appunto, il servizio che la Ditta doveva garantire. La stessa Ditta, infatti, pur non presenziando 24/7 all'interno dell'impianto, garantiva contrattualmente il corretto funzionamento del Depuratore anche nei giorni di assenza, come dalla stessa affermato, salvo eventi imponderabili;
 2. Che l'ARPAC non ha rilevato alcun evento anomalo quale definito ed individuato dal d.lgs. 152/2006 ed allegati. La stessa Ditta Nurc non ha invocato né dimostrato l'esistenza di eventi imponderabili che abbiano dato luogo ad uno sversamento fuori dai limiti contemplati dalle tabelle allegate al TUA;

3. Che, inoltre, pur non avendo la ditta Nurc poteri di intervento e/o di spesa relativi al Depuratore, non ha lamentato alcun malfunzionamento e/o problema strutturale del depuratore tale da impedirne il corretto funzionamento; né ha prodotto documenti contenenti tali doglianze inviate al titolare dello scarico. Tanto è vero che la Nurc, pur mancando di tali poteri di spesa, era obbligata, contrattualmente, alla gestione tecnica - manutenzione ordinaria – manutenzione programmata ed anche a quella straordinaria (con spese, per quest'ultima, a carico del Comune – *artt. 6 e 7 del contratto d'appalto*);
 4. Che riguardo al metodo di campionamento e di analisi, le doglianze sopra riportate dovevano essere espresse all'atto dell'analisi del campione, cui la Ditta è stata invitata a presenziare, trattandosi di una prova unica ed irripetibile;
- Che, tutto quanto sopra considerato, la ditta Nurc è responsabile dell'illecito accertato dall'ARPAC e contestato con la nota 44491/2019;
 - Che, tenendo conto dei campionamenti regolari prodotti successivamente al sopralluogo e prelievo ARPAC, datati 24/07/2019, è applicabile l'art. 140 del TUA per avere, la Ditta, riparato completamente al danno prodotto;
 - Che sono stati accertati, a carico della ditta e del suo legale rappresentante, condotte illecite della stessa indole nei cinque anni antecedenti all'accertamento in esame e sanzionate con D.D. 142 del 28/09/2022;
 - Che, tutto quanto considerato, la sanzione, calcolata secondo i parametri stabiliti dal Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011 A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile - Settore 9 Ciclo integrato delle acque, ammonta ad **€ 3.000,00 (Tremila/00), pari al minimo edittale**.

VISTO

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 comma 2 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 140 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 224896 del 02/05/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento).

DECRETA

Di ingiungere al sig. Vincenzo Maria Falcione, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***
OMISSIS ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, legale rappresentante della Ditta Nurc S.r.l. all'epoca dei fatti, in qualità di trasgressore, e la Ditta M.EC. S.r.l. (già Nurc Srl), ***OMISSIS*** ***OMISSIS***
OMISSIS ***OMISSIS*** ***, in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma di **€ 3.000,00 (Tremila/00) oltre eventuali spese di notifica**, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 e 133 co. 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui alla nota di contestazione di ARPAC 44491/2019 in oggetto.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
- Vincenzo Maria Falcione - Codice tributo: 531
Oppure
- Ditta M.EC. S.r.l. – codice tributo: 519
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec e tramite raccomandata a/r qualora la pec della Ditta e/o del trasgressore non vengano reperite, con spese a carico del destinatario, come specificato nella sezione "DECRETA". Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, all'ARPAC Dipartimento di Caserta che ha elevato la nota di contestazione.

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta